

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	43
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	48
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	63
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	53
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)</i>	66
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	60

INTERROGAZIONI:

5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AVVERTENZA	62

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.50

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atto n. 393.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore si era riservato di predisporre una proposta di parere alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del

decreto-legge n. 101 del 2013, le pubbliche amministrazioni centrali (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici) possono avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazione (RIPAM) per lo svolgimento di procedure selettive e concorsi unici per il reclutamento del personale dirigente e delle figure professionali comuni;

l'articolo 6, comma 1, lettera *c*), estende anche alle altre pubbliche amministrazioni, tra cui le regioni, le province e i comuni, la possibilità di avvalersi della Commissione RIPAM per l'espletamento delle proprie procedure selettive e concorsuali, con la conseguente possibilità di razionalizzare i costi di gestione e conseguire risparmi di spesa;

l'articolo 8, che modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che tratta delle incompatibilità, non comporta aggravii amministrativi o di natura finanziaria, in quanto la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse è già prevista dalla disposizione vigente, mentre l'elemento di novità introdotto dal presente provvedimento è costituito solamente dalla specificazione delle informazioni che devono essere comunicate al Dipartimento della funzione pubblica;

i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, la cui istituzione è prevista dall'articolo 39-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame, saranno ricono-

sciuti esclusivamente ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione non residenti a Roma e limitati alle spese dagli stessi eventualmente sostenute per il viaggio;

il numero dei componenti della Consulta è comunque esiguo e, pertanto, i relativi oneri potranno trovare copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Consulta sarà utilizzato lo stesso personale che attualmente cura la gestione del flusso di informazioni e dei dati relativi al collocamento obbligatorio, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà attribuito ad un soggetto già inserito nell'organizzazione, a cui non saranno riconosciuti ulteriori emolumenti;

quanto previsto dall'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento, che prevede l'effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto, è meramente confermativo delle prassi amministrative già in essere;

l'articolo 11, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 3-ter, nella sua attuale formulazione, non consente, in ogni caso, il pagamento di qualsivoglia emolumento e/o rimborso spese comunque denominato ai componenti dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi della medesima disposizione;

per quanto attiene alle nuove modalità di recupero delle somme nel caso in cui sia accertato il superamento dei vincoli finanziari per lo svolgimento della con-

trattazione collettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f*) – in base alle quali la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità è corrispondentemente incrementato – nel segnalare che la limitazione del predetto recupero è una facoltà che esercita l'ente soggetto al recupero qualora lo stesso non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, si evidenzia come la disposizione in oggetto sia finalizzata ad assicurare l'ordinata prosecuzione dell'attività dell'ente medesimo, mediante un'articolazione del recupero in un numero di annualità pari a quelle che hanno generato pagamenti oltre il limite legittimo e, ove necessario, attraverso un prolungamento del recupero stesso in più annualità per le quote che eccedono il 25 per cento delle risorse appostate sui fondi;

peraltro gli effetti di cassa determinati dal prolungamento dei tempi del recupero possono essere controbilanciati dagli effetti riconducibili al più sollecito avvio delle procedure e alla conseguente definizione del piano di recupero nelle amministrazioni dove sono particolarmente elevate le somme da recuperare in relazione alla sostenibilità del processo di recupero medesimo;

l'importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno assegnato all'INPS per far fronte ai compiti previsti per le visite fiscali, di cui agli articoli 18 e 22, comma 3, è stato determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta dalle ASL per i controlli medico-fiscali sulle assenze dei dipendenti pubblici, e quindi appare congruo e adeguato per la strutturazione del sistema integrato di controllo in capo all'INPS;

all'articolo 22, comma 3, lettera *a*), capoverso lettera *b-bis*), la suddetta assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno è prevista a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'ar-

articolo 18 del presente provvedimento, mentre in realtà dovrebbe avere luogo dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dallo schema di decreto in oggetto al predetto articolo 55-*septies*;

la finalità dell'articolo 20, recante disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, è quella di superare la prassi di reiterare i contratti a termine, instaurando nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche tramite procedure concorsuali riservate, con l'assunzione dei soggetti interessati nella qualifica ricoperta e con l'attribuzione della corrispondente posizione economica;

per quanto riguarda la compensatività tra gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni ed i risparmi conseguenti alla riduzione degli stanziamenti per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3 del citato articolo 20, le amministrazioni dovranno considerare esclusivamente l'onere da sostenere per la retribuzione di un neoassunto, atteso che l'onere derivante da un'eventuale ricostruzione di carriera e/o dalla corresponsione di aumenti per automatismi di carriera è propria del solo personale docente ed educativo, espressamente escluso dall'applicazione della disposizione in oggetto dal comma 9 del medesimo articolo 20;

la predetta disposizione non appare suscettibile di determinare problemi di carattere funzionale, con conseguente necessità di rifinanziamento degli stanziamenti per contratti di durata flessibile, posto che l'attuazione della disposizione medesima è rimessa alle valutazioni discrezionali delle singole amministrazioni, le quali, quindi, ne valuteranno l'opportunità, le modalità e i tempi in relazione anche ai propri fabbisogni;

rimane quindi nella discrezionalità e nell'autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione la scelta di destinare alle stabilizzazioni le relative risorse in modo integrale o solo parziale, con conseguenti e differenti effetti anche sul piano funzionale-organizzativo;

l'articolo 23, che detta nuove regole con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede il mantenimento del limite alla spesa del trattamento economico accessorio fissandolo all'anno 2016 anziché all'anno 2015, con ciò consolidando maggiori risparmi già conseguiti;

a legislazione vigente le limitazioni al *turn over* sono previste, solamente per alcuni comparti del pubblico impiego, fino al 2018 e gli eventuali effetti di riduzione sul predetto trattamento accessorio si determinano solo in assenza di autorizzazioni ad assumere relative ad anni precedenti e non ancora esercitate, circostanza, quest'ultima, frequente nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle facoltà assunzionali;

ritenuto che:

appare necessario specificare che ai componenti dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 3-ter, non siano corrisposti « compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati », anziché « gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti », come attualmente previsto dal testo in esame;

all'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno per far fronte ai compiti previsti per le visite fiscali dall'articolo 22, comma 3, lettera *a*), capoverso lettera *b-bis*), debba provvedersi mediante corrispondente riduzione degli « stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato », utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera *b*) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire le parole: gettoni di presenza, né

rimborsi spese a qualunque titolo dovuti con le seguenti: compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;

all'articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis), dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

si preveda che l'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno decorra dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anziché dalla data di entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Tea ALBINI (MDP) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame non risolve il problema dei precari del Consiglio nazionale delle ricerche e invita il Governo ad affrontare quanto prima la questione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane.

Atto n. 398.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con specifico riferimento alle osservazioni del relatore relative ai tagli dei trasferimenti alle province, stabiliti per gli anni 2016 e 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, e ai conseguenti problemi di attribuzione di congrue risorse alle medesime, in particolare per gli investimenti relativi alle funzioni inerenti la scuola e la viabilità, segnala che nell'ambito dell'emanando decreto-legge relativo agli enti territoriali trovano considerazione specifici interventi volti a prevedere il sostegno dello Stato alla spesa delle province per la manutenzione stradale. Evidenzia inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede un contributo di 650 milioni di euro annui a favore delle province e di 250 milioni di euro annui a favore delle città metropolitane, destinati a neutralizzare l'ulteriore incremento del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2017 e seguenti a carico dei medesimi enti.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, sottolineando l'importanza di quanto indicato nelle premesse:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane (Atto n. 398);

preso atto del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale espresso nella seduta del 29 marzo 2017;

considerato che:

è necessario tener conto dei mutamenti legislativi intervenuti dal 2010 a

oggi, dei relativi effetti finanziari e della loro incidenza sui contenuti dello schema in esame;

in particolare è necessario valutare se la finalità perequativa dei fabbisogni standard, presupposto per la distribuzione delle relative risorse tra le province, abbia ancora autonomo rilievo nel momento in cui il relativo Fondo di solidarietà risulta ormai azzerato (e anzi presenta un saldo negativo) a seguito delle manovre finanziarie succedutesi nel corso del tempo;

non può essere inoltre trascurato che i fabbisogni standard sono utilizzati, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, anche con la finalità di individuare criteri per ripartire fra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario le riduzioni di spesa corrente introdotte con la stessa legge;

tali riduzioni hanno però determinato l'ingente discrepanza strutturale fra fabbisogni standard e risorse a disposizione, in via ordinaria, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

è pertanto necessario considerare con cautela l'utilizzazione dei fabbisogni standard per finalità diverse dalla perequazione, quale ad esempio la ripartizione tra le singole province e città metropolitane della riduzione delle risorse finanziarie;

in particolare, si dovrebbe valutare l'opportunità di continuare a mantenere nella legislazione vigente come criterio a guida del calcolo dei fabbisogni standard il vincolo della spesa storica, quando tali fabbisogni siano utilizzati non per ripartire risorse in un'ottica perequativa, ma per distribuire riduzioni di risorse;

la legge n. 56 del 2014, inoltre, nel rivedere in profondità l'assetto e l'organizzazione delle province e delle città metropolitane, ha modificato l'elenco delle funzioni fondamentali, incidendo così sul contenuto stesso del decreto legislativo

n. 216 del 2010, in attuazione del quale è stato adottato lo stesso schema di decreto in esame;

è necessario assicurare un costante aggiornamento dei dati di riferimento relativi alle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, in modo da evitare che il decreto relativo alla nota metodologica sia definitivamente approvato con riguardo a una base dati ormai obsoleta; è in particolare necessario che i dati strutturali relativi a ciascuna funzione fondamentale, ormai risalenti al 2014, siano aggiornati;

appare pertanto necessario avviare una seria discussione sulla necessità di rivedere il sistema di finanziamento degli enti provinciali e delle città metropolitane in modo da renderlo più coerente con le funzioni ad essi assegnate, superando il *gap* strutturale che si è venuto a creare fra fabbisogni standard e risorse ordinarie disponibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

individuare il Governo gli strumenti più idonei per rendere evidente nella nota metodologica il legame tra la determinazione dei fabbisogni standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo, prescritta dal decreto legislativo n. 216 del 2010;

individuare il Governo gli strumenti più idonei per garantire che i dati di riferimento utilizzati per l'adozione della nota metodologica, e in particolare per il calcolo del fabbisogno relativo a ciascun ente, diversi da quelli derivati dal conto consuntivo, siano aggiornati e non più riferiti ad annualità risalenti nel tempo».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nelle precedenti sedute, i rappresentanti del Governo si erano riservati di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'articolo 120, con una disposizione identica a quella già recata dall'articolo 219 del vigente codice dei contratti pubblici, prevede una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e, pertanto, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conferma quindi che gli interventi in materia di collegamento, avvalimento e utilizzo di basi dati informatiche previsti dal provvedimento saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che per la partecipazione alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), ivi comprese, pertanto, le indennità e i rimborsi spese.

Con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *f*), che introduce, nel contenuto

obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, chiarisce che il termine « indagini geognostiche » è sinonimo di « indagini geologiche » e risulta ormai obsoleto, infatti non viene più utilizzato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e contrasta anche con quanto stabilito all'articolo 23, comma 5, del codice degli appalti, che stabilisce invece che « il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, quali la qualità dell'opera, il rispetto dei vincoli, la compatibilità. Trattandosi quindi di norma di coordinamento che specifica quali indagini debbano essere effettuate, sottolinea che le suddette indagini non rappresentano un onere ulteriore del progetto di fattibilità, ma ne costituiscono parte integrante essendo già previsti come elaborati progettuali.

Osserva che l'articolo 17, comma 1, lettera *a*), che prevede, tra l'altro, che il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi, non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del predetto documento, in quanto trattasi di attività già svolta ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010.

Osserva invece che l'articolo 34, laddove prevede il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 453, della legge n. 296 del 2006 e al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 – prevede, con specifico

riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione degli acquisti.

Chiarisce poi che l'articolo 42, che prevede la comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione, e l'articolo 62, che prevede la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione per i servizi e le forniture di particolare importanza, non determinano un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti avendo carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva che le disposizioni di cui agli articoli 55, 64, 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare evidenzia che tali modifiche non incidono sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e non determinano oneri, comunque di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica.

Segnala poi che i termini per l'emissione dei certificati di pagamento previsti dall'articolo 73, in linea con la direttiva sui ritardi nei pagamenti, rappresentano un obbligo già recepito con il decreto legislativo n. 231 del 2002.

Conferma quindi che l'ANAC, chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, provvederà a tali nuovi compiti previsti dall'articolo 114, comma 1, lettera *a*) e dall'articolo 116, comma 1, lettera *a*) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 120, con una disposizione identica a quella già recata dall'articolo 219 del vigente codice dei contratti pubblici, prevede una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento;

pertanto, dall'attuazione del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

gli interventi in materia di collegamento, avalimento e utilizzo di basi dati informatiche previsti dal provvedimento saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

per la partecipazione alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), ivi comprese, pertanto, indennità e rimborsi spese;

con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *f*), che introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, il termine « indagini geognostiche » è sinonimo di « indagini geologiche » e risulta ormai obsoleto;

infatti, tale termine non viene più utilizzato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e contrasta anche con quanto stabilito all'articolo 23, comma 5, del codice degli appalti, che stabilisce invece che

« il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, quali, ad esempio, la qualità dell'opera, il rispetto dei vincoli e la compatibilità, eccetera;

trattandosi quindi di norma di coordinamento che specifica quali indagini debbano essere effettuate, tali indagini non rappresentano un onere ulteriore del progetto di fattibilità, ma ne costituiscono parte integrante essendo già previsti come elaborati progettuali;

l'articolo 17, comma 1, lettera *a*), che prevede, tra l'altro, che il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi, non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del predetto documento, in quanto trattasi di attività già svolta ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010;

l'articolo 34, laddove prevede il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 453, della legge n. 296 del 2006 e al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 – prevede, con specifico riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario;

l'articolo 42, che prevede la comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione, e l'articolo 62, che prevede la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione per i servizi e le

forniture di particolare importanza, non determinano un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti avendo carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui agli articoli 55, 64, 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, tali modifiche non incidono sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e non determinano oneri, anche di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica;

i termini per l'emissione dei certificati di pagamento previsti dall'articolo 73, in linea con la direttiva sui ritardi nei pagamenti, rappresentano un obbligo già recepito con il decreto legislativo n. 231 del 2002;

l'ANAC, chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, provvederà ai nuovi compiti previsti dall'articolo 114, comma 1, lettera *a*) e dall'articolo 116, comma 1, lettera *a*) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che, all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), risulti necessario specificare che per la partecipazione alle attività della commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico – istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il MIT – non siano dovuti « compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati », anziché « compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati », come invece previsto dallo schema di decreto in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati con le seguenti: compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati »;

siano esclusi dal divieto di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), gli oneri delle procedure relative agli acquisiti di beni e servizi gestite dalle centrali di competenza ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 391.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 – reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di valutazione dei dipendenti pubblici e che il provvedimento, che contiene, all'articolo 19, una clausola generale di invarianza finanziaria, è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle

disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli 1 e 2, concernenti oggetto e finalità della valutazione e della certificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

In merito all'articolo 3, riguardante obiettivi e indicatori, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili.

In ordine all'articolo 4, relativo al monitoraggio della *performance*, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Con riguardo agli articoli da 5 a 7, concernenti il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, ritiene che andrebbero esclusi oneri aggiuntivi derivanti dal ricorso a sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi, previsto dalla norma.

A proposito dell'articolo 8, riguardante il piano della *performance* e la relazione della *performance*, non ha osservazioni da formulare, preso atto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

In relazione all'articolo 9, concernente i soggetti competenti, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la vigente normativa già prevede competenze in materia in capo al Dipartimento della funzione pubblica.

In ordine all'articolo 10, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, con riferimento alla eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, e di avvalersi altresì dell'ARAN (comma 1, lettera f)), ritiene che andrebbe precisato se tale soppressione abbia essenzialmente finalità di coordinamento normativo rispetto al nuovo assetto delle competenze in materia e se siano comunque prefigurabili conseguenze sul piano operativo per l'ANAC.

Circa l'articolo 11, relativo agli organismi indipendenti di valutazione – OIV della *performance*, ritiene che andrebbero esclusi oneri aggiuntivi riferibili alla tenuta dell'elenco dei componenti degli OIV e alla procedura selettiva di cui al comma 2.

Con riferimento all'articolo 12, recante norme per gli enti territoriali, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che gli adempimenti a carico degli enti riguardino attività già espletate dagli stessi e comunque prive di effetti di natura finanziaria. In proposito giudica utile una conferma.

Relativamente all'articolo 13, concernente i criteri per la differenziazione delle retribuzioni e la partecipazione di cittadini e utenti alla misurazione delle *performance* organizzative, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere oneri aggiuntivi connessi alle procedure di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti.

In ordine agli articoli da 14 a 16, riguardanti il coordinamento con la nuova disciplina sui criteri per la differenziazione delle retribuzioni, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'attribuzione dei *bonus* avviene nell'ambito di risorse predeterminate.

In merito all'articolo 17, concernente il coordinamento con la nuova disciplina sui criteri per la differenziazione delle retribuzioni, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'attribuzione dei trattamenti connessi alle *performance* è disposta nell'ambito di risorse predeterminate.

Riguardo agli articoli 18 e 19, recanti disposizioni transitorie e finali e clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge n. 124 del 2015, c.d. « Legge Madia di riforma della P.A. », – reca disposizioni specifiche per l'adozione di un documento unico di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi contenente i dati attualmente presenti nel libretto di circolazione e nel certificato di proprietà del veicolo. Rileva che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a riorganizzare, ai fini della riduzione dei costi, le funzioni svolte del Pubblico registro automobilistico (PRA) mediante riduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione dei veicoli. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma l'assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, non ha osservazioni in merito all'invarianza del gettito tributario tenuto conto che l'articolo 2 indica espressamente che il decreto ministeriale dovrà fissare la misura dell'imposta di bollo unificata in modo da assicurare i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatti negativi sui saldi di bilancio.

Per quanto concerne, invece, l'introduzione delle nuove procedure previste dal provvedimento, appare opportuno acquisire elementi riguardo all'effettiva possibilità di realizzare gli adempimenti previsti

in assenza di oneri, con particolare riferimento alla fase di avvio delle procedure. Ciò anche in considerazione del fatto che la nuova misura della tariffa, a carico dei soggetti che richiedono la immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo, dovrà essere stabilita con il decreto ministeriale in misura tale da non risultare superiore alla somma delle due tariffe vigenti. Pertanto, il gettito complessivo della tariffa utilizzato per la copertura delle relative spese potrebbe anche essere inferiore a quello derivante dalle tariffe attualmente vigenti. Ulteriori chiarimenti appaiono, a suo avviso, necessari con riferimento alla modifica introdotta all'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) che sembrerebbe attribuire alla regione e al suo soggetto affidatario della riscossione l'attività di accertamento del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni consecutivi – tale attività di accertamento è attribuita all'ACI, in base alla formulazione vigente del predetto comma 1. Sarebbero quindi utili chiarimenti sui profili finanziari della modifica introdotta, anche con riferimento al periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che i nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente e che gli oneri derivanti dall'eventuale rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato di esperti, di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, sono di entità trascurabile, attesa la cadenza semestrale delle riunioni, nonché la circostanza che i quattro esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio solo se non residenti a Roma.

Segnala poi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2,

il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. Al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, sottolinea che ciò non risulta nel testo della disposizione in esame: appare pertanto necessario specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Con riferimento agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, segnala che, riguardando soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, tali adempimenti non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva quindi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la comunicazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, capoverso articolo 21, si configura come rinuncia a maggior gettito, atteso che i suddetti obblighi comunicativi sono di nuova introduzione.

Inoltre, poiché l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del TUB), di cui all'articolo 2, capoverso articolo 45, è un organismo di diritto privato, dotato di autonomia finanziaria, non si riscontrano effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.

Infine assicura che dall'articolo 13-*ter* del decreto legislativo n. 109 del 2007, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera p), non deriva alcun impatto sulla finanza

pubblica, poiché il citato articolo 13-*ter* non introduce alcuna riduzione della sanzione ma prevede semplicemente un criterio di commisurazione della sanzione stessa all'interno della forbice edittale astrattamente prevista dal legislatore.

Tea ALBINI (MDP), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

gli oneri derivanti dall'eventuale rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato di esperti, di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, sono di entità trascurabile, attesa la cadenza semestrale delle riunioni, nonché la circostanza che i quattro esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio solo se non residenti a Roma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre ammini-

strazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate;

sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, ciò non risulta nel testo della disposizione in esame;

appare pertanto necessario specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;

gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, trattandosi di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la comunicazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, capoverso articolo 21, si configura come rinuncia a maggior gettito atteso che i suddetti obblighi comunicativi sono di nuova introduzione;

l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB), di cui all'articolo 2, capoverso articolo 45, è un organismo di diritto privato, dotato di autonomia finanziaria, pertanto non si riscontrano effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica;

l'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 109 del 2007, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera p), non determina alcun effetto sulla finanza pubblica, giacché esso non introduce alcuna riduzione della sanzione, ma prevede semplicemente

un criterio di commisurazione della sanzione all'interno della forbice edittale astrattamente prevista dal legislatore;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti di cui al precedente periodo non sono corrisposti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.10.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (*vedi allegato 2*), assicura innanzitutto che l'istituzione, in seno a ciascuna Corte di appello, di una sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, di cui all'articolo 1, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'ampliamento delle competenze delle citate sezioni specializzate, di cui all'articolo 4, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione, saranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che la lettura della trascrizione della videoregistrazione del colloquio innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale tramite un interprete e la verifica della correttezza di tale trascrizione da parte del medesimo interprete, di cui all'articolo 6, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le Commissioni territoriali dispongono attualmente di traduttori-interpreti che già svolgono tali compiti con riguardo al verbale del colloquio.

Osserva che, all'articolo 8, in materia di procedure per riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, la disposizione di cui alla lettera *b-bis*), introdotta al Senato, relativa alla esclusione del trattenimento per le persone che versano in condizione di vulnerabilità, formalizza una prassi già esistente da cui non derivano nuovi adempimenti suscettibili di determinare effetti finanziari, in quanto le disposizioni vigenti già assicurano la veri-

fica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con il trattenimento e la predisposizione di misure di assistenza e accoglienza particolari (articoli 7, comma 5, e 17, del decreto legislativo n. 142 del 2015).

Conferma quindi che il collegamento audiovisivo occorrente a garantire la partecipazione del cittadino straniero (articolo 8, comma 1, lettera *b*), n. 3)) o comunitario (articolo 10, comma 1, lettera *b*)), trattenuto all'udienza di convalida del trattenimento, potrà essere effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 9, sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la previsione dell'articolo 12, riguardante l'assunzione di 250 unità di personale, segnala che l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) pari a 200.000 euro, disposta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato, è da imputare ai costi per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.

Prosegue assicurando che l'articolo 12, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, che prevede la variazione del rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso. Su quest'ultimo punto fa infatti presente che la costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni.

Rileva che le attività derivanti dall'articolo 17, concernenti l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché le medesime attività sono già effettuate sulla base di obblighi derivanti dalla disciplina europea.

Osserva che le spese di gestione del Sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, rientrano nell'ambito di quelle relative allo sviluppo del software quantificate in euro 750.000, che comprendono anche gli interventi di manutenzione e che l'utilizzo delle risorse del Fondo Sicurezza Interna ai fini della copertura dei predetti oneri non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Conferma che le competenze attribuite alle direzioni distrettuali antimafia dall'articolo 18, comma 3, riguardo alle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Precisa che la stima degli oneri per l'ampliamento della rete dei centri per i rimpatri, prevista dall'articolo 19, comma 3, complessivamente pari a 13 milioni di euro, è stata effettuata moltiplicando il costo medio di ristrutturazione per ciascun posto letto calcolato con riferimento ai centri di Roma, Torino e Bari, pari a 10.158,53 euro, per il numero dei posti letto da realizzare, pari a 1.240. Per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si prevede di realizzare 500 posti letto nel 2017, per una spesa di circa 5 milioni di euro, 600 posti nel 2018, per una spesa di circa 6 milioni di euro e 140 posti nel 2019, per una spesa di circa 2 milioni di euro.

Conferma che le risorse previste a copertura, a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, migrazione e integrazione),

risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Assicura che all'articolo 22, lettera *a*), l'utilizzo di quota parte dei proventi relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992, per la copertura delle spese relative al ricorso al servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, non compromette la realizzazione delle attività svolte a valere sui capitoli n. 2371 « Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo » e n. 2390 , pg. 2, « Fondo da ripartire » del CDR 4.

Conferma che all'articolo 22, lettera *b*), la quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, appare idonea a far fronte alla copertura finanziaria di oneri di natura permanente, fermo restando che quelli relativi alla gestione dei centri sono comunque legati all'andamento dei flussi migratori.

Conferma altresì che il Fondo da ripartire per le esigenze correnti dei servizi dell'amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri ad esso imputati, pari a euro 200.000, dall'articolo 22, lettera *c-bis*), relativi all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4394 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL n. 13/2017, recante

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione in seno a ciascuna Corte di appello di una sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, di cui all'articolo 1, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'ampliamento delle competenze delle citate sezioni specializzate, di cui all'articolo 4, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione, saranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la lettura della trascrizione della videoregistrazione del colloquio innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale tramite un interprete e la verifica della correttezza di tale trascrizione da parte del medesimo interprete, di cui all'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tutte le Commissioni territoriali dispongono attualmente di traduttori-interpreti che già svolgono tali compiti con riguardo al verbale del colloquio;

all'articolo 8, in materia di procedure per riconoscimento dello status di protezione internazionale, la disposizione di cui alla lettera *b-bis*), introdotta al Senato, relativa alla esclusione del trattenimento per le persone che versano in condizione di vulnerabilità, formalizza una prassi già esistente da cui non derivano nuovi adempimenti suscettibili di

determinare effetti finanziari, in quanto le disposizioni vigenti già assicurano la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con il trattenimento e la predisposizione di misure di assistenza e accoglienza particolari (articoli 7, comma 5, e 17, del decreto legislativo n. 142 del 2015);

il collegamento audiovisivo occorrente a garantire la partecipazione del cittadino straniero (articolo 8, comma 1, lettera *b*), n. 3)) o comunitario (articolo 10, comma 1, lettera *b*)) trattenuto all'udienza di convalida del trattenimento potrà essere effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 9, sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

per quanto concerne la previsione dell'articolo 12 concernente l'assunzione di 250 unità di personale, l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) pari a 200.000 euro, disposta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato, è da imputare ai costi per l'espletamento delle relative procedure concorsuali;

l'articolo 12, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, che prevede la variazione del rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

infatti, la costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attual-

mente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni;

le attività derivanti dall'articolo 17, concernenti l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché le medesime attività sono già effettuate sulla base di obblighi derivanti dalla disciplina europea;

le spese di gestione del Sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, rientrano nell'ambito di quelle relative allo sviluppo del software quantificate in euro 750.000, che comprendono anche gli interventi di manutenzione;

l'utilizzo delle risorse del Fondo Sicurezza Interna ai fini della copertura dei predetti oneri non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;

le competenze attribuite alle direzioni distrettuali antimafia dall'articolo 18, comma 3, riguardo alle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la stima degli oneri per l'ampliamento della rete dei centri per i rimpatri, prevista dall'articolo 19, comma 3, complessivamente pari a 13 milioni di euro, è stata effettuata moltiplicando il costo medio di ristrutturazione per ciascun posto letto calcolato con riferimento ai centri di Roma, Torino e Bari, pari a 10.158,53 euro, per il numero dei posti letto da realizzare, pari a 1.240;

per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si prevede di realizzare 500 posti letto nel 2017, per una spesa di circa 5 milioni di euro, 600 posti nel 2018, per una spesa di circa 6 milioni di euro e 140 posti nel 2019, per una spesa di circa 2 milioni di euro;

le risorse previste a copertura, a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, migrazione e integrazione), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo;

all'articolo 22, lettera *a*), l'utilizzo di quota parte dei proventi relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992, per la copertura delle spese relative al ricorso al servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, non compromette la realizzazione delle attività svolte a valere sui capitoli n. 2371 « Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo » e n. 2390, pg. 2, « Fondo da ripartire » del CDR 4;

all'articolo 22, lettera *b*), la quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, appare idonea a far fronte alla copertura finanziaria di oneri di natura permanente, fermo restando che quelli relativi alla gestione dei centri sono comunque legati all'andamento dei flussi migratori;

il Fondo da ripartire per le esigenze correnti dei servizi dell'amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca le necessarie disponibilità per far fronte

agli oneri ad esso imputati, pari a euro 200.000, dall'articolo 22, lettera *c-bis*), relativi all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1;

rilevato che le coperture complessive del provvedimento risultano di importo leggermente superiore a quello degli oneri recati dal provvedimento medesimo, giacché la copertura indicata nell'ultimo anno del triennio considera come onere a regime l'onere massimo, anche se riferito ad un esercizio successivo al terzo anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che nella relazione tecnica non vengono considerati gli oneri per «diaria giornaliera», in quanto tali diarie sono state soppresse dal decreto-legge n. 78 del 2010, e che dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo, relativi alle ipotesi di limitazione o esenzione della tutela risarcitoria,

non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di ipotesi già previste dall'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico in materia ambientale).

Osserva che all'articolo 3, comma 1, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e della natura degli oneri oggetto di copertura, appare necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria e che appare inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione.

Rileva infine che appare necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3, giacché non tengono conto della nuova procedura in materia di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, che deve intendersi automaticamente applicabile in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3916 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

nella relazione tecnica non vengono considerati gli oneri per «diaria giornaliera», in quanto tali diarie sono state soppresse dal decreto-legge n. 78 del 2010;

dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo, relativi alle ipotesi di limitazione o esenzione della tutela risarcitoria, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di

ipotesi già previste dall'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico in materia ambientale);

all'articolo 3, comma 1, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e della natura degli oneri oggetto di copertura, appare necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria;

appare inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione;

appare infine necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3, giacché non tengono conto della nuova procedura in materia di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, che deve intendersi automaticamente applicabile in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in euro 30.520 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.15.

5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 1013.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041.

RISOLUZIONI

7-01212: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*L'Ufficio legislativo del
Ministero per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
ULM_FP 0000763 P-
del 06/04/2017



16445893

Al Ministero dell'economia e
delle finanze
- Ufficio del coordinamento
legislativo

OGGETTO: "Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" – A.G. 391.

In riferimento alla richiesta di codesto Ufficio, pervenuta con mail in data odierna, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi di risposta alle osservazioni contenute nel dossier trasmesso dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, riguardante l'Atto di Governo indicato in oggetto.

1. Articoli 5-7 dello schema di decreto (Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale): in merito alle attività derivanti dal ricorso a sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti, si conferma l'assenza di oneri aggiuntivi in capo alle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che si tratta di attività già svolte ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente integrate dallo schema di decreto in esame. Infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni effettuano, essendo tale attività un elemento del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive.

2. Articolo 10 dello schema di decreto (Autorità nazionale anticorruzione): si precisa che l'eliminazione della possibilità per l'Anac di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite delle 30 unità, e di avvalersi altresì dell'Aran, ha finalità di mero coordinamento normativo, in relazione alla normativa sopravvenuta (articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016). Pertanto, non si ravvisano conseguenze sul piano operativo. Inoltre, la disposizione costituisce attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui la stessa delega ad effettuare il coordinamento formale e sostanziale per garantire la coerenza giuridica logica e sistematica della normativa.


3. Articolo 11 dello schema di decreto (Organismi indipendenti di valutazione della performance): si conferma che il Dipartimento della funzione pubblica darà attuazione agli adempimenti indicati dalla presente disposizione con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Al riguardo, si precisa che il Dipartimento già oggi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, svolge le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. In entrambi i provvedimenti sono già state individuate le relative risorse a supporto.

4. Articolo 12 dello schema di decreto (Norma per gli enti territoriali): al riguardo si conferma che gli adempimenti previsti a carico degli enti territoriali non comportano ulteriori effetti di natura finanziaria trattandosi di attività già espletate dagli stessi.

5. Articolo 13 dello schema di decreto (Criteri per la differenziazione delle retribuzioni e partecipazione di cittadini e utenti alla misurazione delle performance organizzative): in merito a quanto osservato relativamente alla effettiva sostenibilità finanziaria delle disposizioni introdotte, si conferma che le pubbliche amministrazioni centrali e locali provvederanno all'attuazione nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Infatti, come già rilevato nelle osservazioni *sub* n. 1, si tratta di attività già svolte dalle pubbliche amministrazioni in quanto la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e

dei servizi, anche attraverso modalità interattive, costituisce un elemento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009. L'unico elemento di novità dell'articolo 19-*bis* è costituito dal fatto che i cittadini possano comunicare direttamente all'Oiv il proprio grado di soddisfazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Organismo; ovviamente, nel fissare le modalità di raccolta dei dati, l'Organismo si avvarrà delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Avv. Angelo Vitale



ALLEGATO 2

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

**RELAZIONE TECNICA E PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

14269



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO II

Roma, 6 APR. 2017

Prot. Nr. 64208/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 62522/2017
All. 2

All' Ufficio Legislativo Economia
Sede

e, p.c. Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Sede

Ufficio Legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 4394: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
Relazione tecnica integrata.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, all'esame della Camera dei Deputati, si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (Allegato 3).

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.C. 4394: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (approvato dal Senato)

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

La norma prevede l'istituzione di una sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Al riguardo, si precisa che l'attuazione della disposizione non comporta la costituzione di nuove strutture giudiziarie bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le istituende sezioni è avvenuta sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale, del Centro di responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sono le seguenti:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

Articolo 2

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

La norma prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia.

All'organizzazione delle predette sezioni provvede il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del principio di specializzazione anche in deroga alle norme vigenti, relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni, e fermi i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante delibera da adottare entro il termine stabilito al successivo articolo 21, comma 1.

Si prevede, per le finalità di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate, anche la conoscenza della lingua francese oltre a quella inglese già prevista, senza alcun riflesso finanziario negativo a carico della finanza pubblica.

Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici dovranno partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione – Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di € 10,50 milioni per l'anno 2017, di € 13,12 milioni per l'anno 2018 e di € 13,33 milioni per l'anno 2019, su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo.

La Scuola provvede in via esclusiva alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.

Pertanto, la Scuola, provvede alla formazione iniziale e permanente dei magistrati addetti alle sezioni specializzate nel limite dello stanziamento iscritto sul citato capitolo n. 1478, tenuto conto che il programma delle attività di formazione permanente per il solo anno 2017, prevede un'offerta per un complesso di circa diecimila posti, sia attraverso l'organizzazione di corsi centrali (98 in tutto), sia di corsi territoriali di rilevanza nazionale (29 in tutto).

Con riferimento all'attuazione del comma 3, si precisa che le attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate che, per effetto delle modifiche apportate, passano da 14 a 26 unità avverranno nell'ambito degli incontri di studio periodicamente organizzati dal Consiglio superiore della magistratura. In tal senso sono previste maggiori spese di trasferta dei partecipanti all'incontro il cui costo stimato per un incontro annuale relativo alle spese di trasferta e all'organizzazione di una giornata di scambio di esperienze tra i 26 Presidenti delle Istituzione sezioni specializzate che si incontreranno presso la sede romana del CSM, che già dispone degli spazi e delle attrezzature necessarie all'organizzazione degli eventi formativi e seminari è come di seguito determinato:

- 1) **Rimborso spese di trasferta: importo stimato euro 10.565,00**

<i>Presidenti in missione 25 di 26 (1 di Roma)</i>	<i>Spese Viaggio A/R</i>	<i>Spese Pasti</i>	<i>Spese alloggio</i>	<i>TOTALI</i>
<i>5 Presidenti provenienti dalle isole (Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina e Cagliari)</i>	600	70	200	€ 4.350
<i>9 Presidenti provenienti da sedi a lunga distanza (Bari, Catanzaro, Lecce, Torino, Venezia, Trento, Reggio Calabria, Genova e Trieste)</i>	350	35		€ 3.465
<i>11 Presidenti provenienti da sedi a media distanza (Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli, Campobasso, Salerno, Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza)</i>	250			€ 2.750

2) **Spese di gestione incontro: importo forfettario euro 2.000,00**

Onere complessivo annuo euro 12.565,00

E' stata rideterminata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, riguardante l'organizzazione dell'incontro di studio annuale promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura per consentire lo scambio di esperienze tra i Presidenti delle sezioni specializzate, che passano da 14 a 26 unità.

All'onere di 12.565,00 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi di quanto disposto all'art. 22 del presente provvedimento.

Si conferma la possibilità di sostenere, attraverso le risorse ordinariamente assegnate alla Scuola Superiore della magistratura, la partecipazione ai corsi di formazione dei giudici che compongono le sezioni specializzate, anche alla luce del previsto incremento del numero delle sezioni da 14 a 26, anche con riferimento alle sessioni di formazione professionale e dei corsi di aggiornamento periodici previsti.

Articolo 3

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

Le norme prevedono l'elencazione delle materie di competenza delle istituende sezioni specializzate, nonché l'individuazione del rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile, ad eccezione delle controversie di cui al comma 4-bis.

Tali disposizioni di natura procedimentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Competenza territoriale delle sezioni)

Le norme stabiliscono che la **sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato** è competente territorialmente per la trattazione delle controversie, nonché la disciplina delle assegnazioni alle sezioni dei relativi procedimenti.

Tali disposizioni di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Competenza del Presidente della sezione specializzata)

La norma individua le competenze, già riservate dalla legge al Presidente del tribunale, da affidare al Presidente delle sezioni specializzate.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

Il comma 1, lettera 0a) disciplina le modalità e i termini per la proposizione del ricorso al tribunale sede della sezione specializzata contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Tale disposizione, di natura procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lett. a) b) ed e), la stima dei costi per le notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è riferita esclusivamente al costo delle notifiche a mezzo del servizio postale, da effettuare ai richiedenti asilo che non usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento.

Se si tratta infatti di richiedenti presenti nei centri o nelle strutture di accoglienza di cui al d.lgs. n.142/2015 ovvero trattenuti nei centri di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 286/1998, è previsto che le notificazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata.

La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- tariffa media di postalizzazione via raccomandata degli atti giudiziari, pari ad € 11, comunicata dal Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie;
- previsione di una media di due comunicazioni inviate per cittadino straniero richiedente asilo;
- numero totale di richieste di asilo presentate nell'anno 2015, pari a 83.970;
- numero di richiedenti asilo non gestiti in accoglienza, stimati in via prudenziale in misura pari al 10% del totale (la quasi totalità dei richiedenti è ospitata in accoglienza).
- numero di richiedenti cui inviare la comunicazioni: $83.970 \times 10\% = 8.397$

- numero totale di comunicazioni da inviare: $8.397 \times 2 = 16.794$

Stima annuale del costo totale delle notifiche a mezzo servizio postale: $16.794 \times € 11 = € 184.734$.

Al costo totale stimato in € 184.734 si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte al capitolo 2370, pag. 1, e al cap. 2390, pag. 2, del CDR, 4, Tab 8, corrispondente alla stabilizzazione di quota parte degli introiti di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al gettito derivante dal pagamento del contributo di 200 euro versato per le istanze relative all'acquisto o alla rinuncia della cittadinanza, mediante riprogrammazione delle spese effettuate sugli stessi capitoli.

Le modifiche alle lettere a) e b) si limitano a semplificare le modalità di notifica degli atti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale già individuate dal decreto-legge e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lett. c), di seguito si riporta la stima del costo per la dotazione, presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le relative sezioni, di apparati di videoregistrazione e di riconoscimento automatico del parlato in grado di produrre file multimediali da cui ottenere la trascrizione automatica e fedele dell'audizione del richiedente protezione internazionale in lingua italiana, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il calcolo è stato effettuato tenendo presente il numero attuale delle commissioni territoriali e delle rispettive sezioni, pari complessivamente a 48 (l'articolo 4 del D. Lgs n. 25/2015 e s.m.i. fissa le commissioni nel numero massimo di 20 e le sezioni nel numero massimo di 30). La spesa totale ha già trovato copertura attraverso il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 "Asilo", attraverso il finanziamento di un apposito progetto che prevede le attività necessarie per impostare a livello centrale il sistema di video e audio-registrazione, comprensivo di acquisto di hardware e software di sistema, realizzazione di un portale di gestione e servizi di supporto, nonché l'acquisto di HW e SW specifico per le postazioni di lavoro. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione economica del progetto:

ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	AL NETTO IVA	CON IVA	
				TOTALE	TOTALE	
1. Assistenza tecnologica e specialistica	gg/u	200	860,00	172.000,00	181.960,00	
2.1 Definizione e messa a punto dei requisiti applicativi e di sicurezza del sistema	gg/u	90	380,00	34.200,00	35.970,00	
2.2 Acquisizione del SW applicativo in configurazione di mercato PDL e Server	licenza d'uso III.	1	450.000,00	450.000,00	469.020,00	
2.3 Servizi per la personalizzazione del sistema	gg/u	338	360,00	121.680,00	126.588,00	
2.4 Assistenza evolutiva	gg/u	148	380,00	56.240,00	58.872,00	
2.5 Realizzazione del Portale	gg/u	180	340,00	61.200,00	63.960,00	
2.6 Sperimentazione e collaudo su sito pilota	gg/u	80	380,00	30.400,00	31.760,00	
2.7 Avviamento e dispiegamento del sistema	gg/u	94	380,00	35.720,00	37.176,00	
2.8 Garanzia di 36 mesi	anno	3	120.000,00	360.000,00	375.240,00	
3.1 Acquisizione HW e SW di base (server e storage)	Server	1	220.000,00	220.000,00	229.400,00	
3.2 Acquisizione HW e SW di base (conference system e sistema di videoregistrazione)	PDL	768	4.500,00	3.456.000,00	3.607.152,00	
4. Addestramento tecnico all'uso della strumentazione.	gg/u	157	380,00	59.860,00	62.152,00	
5. Comunicazione e pubblicità	corpo	1	5.000,00	5.000,00	5.250,00	
6. Spese di trasferta (10% del corrispettivo economico di ca. 257 gg/u calcolate sulle giornate richieste al Fornitore della tecnologia per attività on-site)	10%	26	380,00	9.880,00	10.370,00	
				TOTALE	7.384.250,00	7.680.292,00

Nel calcolo indicato sono previsti i costi per la predisposizione e l'avvio dell'intero sistema (voci di costo che vanno dal punto 1 al punto 3.1 e dal punto 4 al punto 6 del prospetto); i costi legati alle singole postazioni di lavoro (4 per ogni commissione o sezione) sono calcolati al punto 3.2.

Per quanto attiene ai costi di gestione si rappresenta che al punto 2.8 si prevede la garanzia per tre anni del software personalizzato, inclusivo di tutti gli eventuali interventi correttivi, mentre al punto 2.4 si prevede la realizzazione di eventuali interventi di natura evolutiva per lo stesso periodo. Analogamente per le componenti HW è prevista la garanzia per 36 mesi.

La norma specifica, inoltre, in tema di colloquio innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, le modalità di garanzia della correttezza della trascrizione della videoregistrazione del colloquio e prevede la possibilità del richiedente di non avvalersi del supporto della videoregistrazione e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lettera g), che prevede la disciplina delle controversie in materie di riconoscimento della protezione internazionale, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente alle disposizioni novellate al comma 18 dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che prevedono l'adozione di un provvedimento del responsabile dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti disciplinati dallo stesso articolo, si evidenzia che il completo sviluppo del processo civile telematico presso gli uffici giudiziari già consente il deposito*

telematico degli atti e dei documenti processuali nonché la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in tal senso, i necessari adempimenti di natura tecnica, saranno espletati attraverso l'utilizzo delle risorse ordinarmente iscritte a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2017- U.d.V. 1.2 "Giustizia Civile e Penale" nell'ambito dell'Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, sui seguenti capitoli:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	7203	15,09	14,09	14,09

Le modifiche di cui alla lettera g), riguardano disposizioni di natura procedurale e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

Le norme disciplinano le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, regolate dal rito sommario di cognizione. Al riguardo, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, potranno essere espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

La disposizione di cui al comma 1, lettera a-bis reca norme di natura meramente ordinamentale disciplinando in materia di iscrizione anagrafica.

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), n. 3) prevede il collegamento audiovisivo fra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento. Tale collegamento sarà realizzato utilizzando la piattaforma Lync (*Skype for business*) su rete

pubblica (internet), che non comporta nuovi costi di investimento e di gestione. Si prevede, inoltre, alla lettera b-bis) l'esclusione della possibilità del trattenimento del richiedente asilo in condizioni di vulnerabilità e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, infatti, già dispone e utilizza tale piattaforma per le attività di istituto e i costi, relativi al rinnovo annuale delle licenze (circa 93 mila euro annui), sono coperti dalle dotazioni di bilancio a legislazione vigente (CAP. 7365, CDR 4, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è pari a euro 2.075.155).

Le modifiche apportate alla lettera d) si limitano a prevedere che l'attività di promozione dell'impiego di richiedenti protezione in attività di pubblica utilità sia svolta dai prefetti non solo d'intesa con i Comuni ma anche con le Regioni e le Province autonome e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le altre disposizioni dell'articolo sono di natura meramente ordinamentale o di coordinamento con le norme istitutive della sezione specializzata e della nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

Con riferimento alle disposizioni concernenti la disciplina procedimentale in materia di protezione internazionale, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)

La disposizione, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. Nello specifico la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 8, nonché dell'art. 1, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3bis e 3ter, introdotti nell'art. 12 della direttiva 2003/109/CE.

La disposizione specifica, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea che l'ha riconosciuta.

La disposizione proposta, essendo di natura meramente ordinamentale e chiarificatrice del regime delle annotazioni nella materia de qua, già previsto dalla norma che si intende sostituire, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare più puntualmente il regime dell'apposizione delle annotazioni sul permesso di soggiorno, un adempimento che già rientra nell'ambito

dell'ordinaria attività di istituto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, in particolare, degli operatori degli Uffici Immigrazione delle Questure e che è retribuita con i capitoli di spesa stipendiali.

La disposizione, inoltre, al comma 1, lettera a), numero 2), disciplina le modalità di allontanamento per i casi in cui si debba procedere all'espulsione, per i motivi già previsti dall'art. 9, comma 10, di uno straniero che sia soggiornante di lungo periodo e beneficiario di protezione internazionale.

In questo caso, conformemente alla disciplina europea, è previsto che l'allontanamento debba avvenire verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato membro della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Non si tratta di attività nuove, ma di specificazione delle modalità dell'allontanamento, che deve essere eseguito, prioritariamente, in questo caso, verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Tale attività, già prevista dal comma 10 dell'art. 9, non comporta nuovi o maggiori oneri, rientrando tra quelle già svolte al verificarsi di tali circostanze ed è svolta con le risorse disponibili sul capitolo 2646 PG 09 "Spese di viaggio, trasporto e mantenimento indigenti per ragioni di sicurezza pubblica" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Missione ordine pubblico.

La disposizione, infine, al comma 1, lettera b), reca due previsioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede, infatti, che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo nulla osta.

Al riguardo si rappresenta che il costo dell'evoluzione sul sistema informatico SPI della procedura per il rilascio del nullaosta per il ricongiungimento familiare, consistente nell'invio telematico della domanda con i relativi documenti allegati, è stimato in euro 400.000 per l'anno 2017, al quale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo n.7365, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse ivi allocate.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

La norma specifica l'autorità competente in materia di convalida dei provvedimenti di esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari, attribuiti alla nuova sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea e prevede, altresì, le modalità di partecipazione all'udienza per la convalida, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, analogamente a quanto

previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3, per il collegamento audiovisivo ai fini della convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.

Per tale collegamento, potrà essere utilizzata la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (Internet), di cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno già dispone e ai costi del presente articolo si provvede con le dotazioni di bilancio a legislazione vigente del capitolo 7365, pg 2, e del capitolo 2270, del Dipartimento Libertà civili e immigrazione.

Articolo 11

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

La norma prevede un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali di magistrati, fino ad un massimo di n. 20 unità, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte di emigranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)	39.307,45
INPDAP	9.512,40
IRAP	3.341,13
<i>Totale onere unitario annuo</i>	<i>52.160,98</i>
<i>Indennità mensile (52.160,98 : 12 : 2)</i>	<i>2.173,38</i>

Oneri anno 2017 (9 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 9 (mesi) = euro 391.208,40

Oneri anno 2018 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 12 (mesi) = euro 521.611,20

Oneri anno 2019 (3 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 3 (mesi) = euro 130.402,80

Riepilogo oneri:

Anno 2017 (9 mesi) euro 391.208,40

Anno 2018 (12 mesi) euro 521.611,20

Anno 2019 (3 mesi) euro 130.402,80

Al magistrato applicato è inoltre riconosciuto il diritto ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni, esclusivamente ai fini di futuri trasferimenti.

Da ultimo, il comma 3-bis autorizza, per le finalità di cui all'articolo 11, la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Articolo 12

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Le assunzioni proposte rientrano nella disponibilità della relativa dotazione organica, come determinata a seguito delle riduzioni operate con il D.P.C.M. 22 maggio 2015, e con riferimento al personale in servizio al 12 dicembre 2016, come di seguito rappresentato:

PERSONALE DELLA TERZA AREA

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22/05/2015	PERSONALE IN SERVIZIO AI 12/12/2016	POSTI DISPONIBILI
8.356	7.743	565 (*)

(*) esclusi i posti fuori ruolo

Le assunzioni di 250 unità di personale comportano un costo annuo complessivo di € 10.266.149,51 calcolato, al lordo degli oneri a carico dello Stato (38,38% sulla retribuzione fissa, 32,7% sulla quota F.U.A. e sul compenso per lavoro straordinario), sulla base del trattamento economico fisso, della quota F.U.A., del compenso per lavoro straordinario e del buono pasto. Il costo è riferito al personale appartenente all' Area III, posizione economica F1, in relazione alle fasce retributive della medesima Area, sulla base del vigente C.C.N.L. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative dei costi rilevati:

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	€ 36.283,06

F.U.A. ultimo definito anno 2015

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 684,96	€ 908,94

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	Numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 14,06	110	€ 1.546,80	€ 2.052,60

BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 52 settimane	Totale costo buoni pasto
Area III - F1	€ 7,00	260	€ 1.820,00

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 36.283,06	€ 908,94	€ 2.052,60	€ 1.820,00	€ 41.064,60

COSTO COMPLESSIVO PER 250 UNITA'

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo annuo lordo oneri Stato
Area III - F1	250	€ 41.064,60	10.266.149,51

In considerazione dei tempi tecnici previsti per il reclutamento delle n. 250 unità di personale, l'onere complessivo sopra illustrato è stato imputato in bilancio nel 2017 per i 3/12 (mese di decorrenza prevista per le assunzioni: ottobre).

A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018. La modifica apportata all'articolo 12, comma 1, all'ultimo periodo ridetermina l'autorizzazione di spesa incrementandola di 200.000 euro per l'espletamento delle prove selettive, per il solo anno 2017.

Il comma 1-bis definisce il termine entro il quale adottare il provvedimento di organizzazione del Ministero dell'Interno, e di conseguenza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 13

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

La norma è tesa a consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e dei compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal DPCM 84/2015, nonché a sostenere gli interventi

educativi, i programmi di inserimento lavorativo, le misure di sostegno all'attività trattamentale e gli interventi in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

La norma autorizza il Ministero della giustizia, a procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 all'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale, nonché di mediatore culturale.

Si rappresenta infatti, che l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale, ma, nel contempo, non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, contrariamente, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche a seguito di procedure di revisione della spesa, cui si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna).

L'integrazione di personale, con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna, si pone come azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati.

L'intervento proposto consente l'assunzione di un massimo di 60 unità di personale giovane, motivato e adeguatamente formato, comunque nel limite delle attuali dotazioni organiche, appartenente all'Area terza funzionale del Comparto Ministeri che permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria.

La quantificazione degli oneri stipendiali annui delle 60 unità è rappresentata nella tabella sotto riportata:

Qualifica	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Onere trattamento accessorio (valore medio annuo)	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Totale generale
Funzionario area pedagogica e mediatore culturale - III - FI	60	€ 38.619,34	€ 1.203,11	€ 39.822,45	€ 2.389.347,00
ONERE ANNUO (arrotondato)					€ 2.400.000,00

Considerato che l'assunzione del predetto personale avverrà non prima del mese di settembre 2017 e che per l'espletamento delle prove selettive è stata quantificata una spesa di euro 400.000, per il solo anno 2017, così determinata:

Attività	Spesa
Locazione locali	210.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	40.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	27.000,00
Cancelleria e stampati	33.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	90.000,00
Totale	400.000,00

L'onere complessivo viene così rimodulato:

Voce di costo	Anno 2017 (oneri stipendiali a decorrere dal 1° settembre 2017)	Anno 2018 e a regime
Onere per l'espletamento delle procedure concorsuali	400.000,00	0
Oneri stipendiali	800.000,00	2.400.000,00
ONERE ANNUO	1.200.000,00	2.400.000,00

Per la copertura degli oneri è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede *ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento*.

Il comma 3-bis, modifica il rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso previsto dall'articolo, prevedendo che a ciascuna sottocommissione, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati (in luogo dei 500 previsti dalla disciplina di riferimento). In tal senso, si intende consentire, per le procedure assunzionali autorizzate dall'articolo 13 in favore dell'amministrazione della giustizia, la possibilità di procedere alla costituzione di sottocommissioni, con la finalità di assicurare la celerità di espletamento delle predette procedure concorsuali.

La costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti

per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni, come evidenziato i prospetti in calce (Tabella 1 e Tabella 2) che recano la stima delle quantificazioni finanziarie.

Art. 14

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

La norma aumenta di 20 unità il contingente del personale locale per le accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel continente africano, derivante anche dall'emergenza in materia di immigrazione.

Gli oneri sono valutati sulla base dell'ultimo costo medio storico accertato per il personale a contratto assunto localmente dalle sedi africane (20.300 euro, lordo amministrazione), che, prudenzialmente, è aumentato del 2% per ciascun anno del decennio, per tenere conto della dinamica salariale media storicamente accertata per il personale della categoria. Per il solo primo anno, l'onere è considerato al 50%, per tenere conto del tempo necessario per l'espletamento delle prove concorsuali e per l'effettiva assunzione dei vincitori.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Costo per 20 unità (anno intero)	Costo per 20 unità (6 mesi)
2017		20.300	406.000	203.000
2018	2%	20.706	414.120	
2019	2%	21.120	422.402	
2020	2%	21.543	430.850	
2021	2%	21.973	439.467	
2022	2%	22.413	448.257	
2023	2%	22.861	457.222	
2024	2%	23.318	466.366	
2025	2%	23.785	475.694	
2026	2%	24.260	485.208	

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 203.000 per l'anno 2017, euro 414.120 per l'anno 2018, euro 422.402 per l'anno 2019, euro 430.850 per l'anno 2020, euro 439.467 per l'anno 2021, euro 448.257 per l'anno 2022, euro 457.222 per l'anno 2023, euro 466.366 per l'anno 2024, euro 475.694 per l'anno 2025 ed euro 485.208 a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Il comma 1-bis, finalizzato a rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani nel continente africano nell'attuale congiuntura internazionale di accresciuto rischio, incrementa di 2,5 milioni per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, la spesa relativa all'indennità di cui all'articolo 171 del DPR 18/1967, per le finalità di cui all'articolo

158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le maggiori risorse saranno utilizzate per l'invio di personale dell'Arma dei carabinieri presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in aggiunta a quello attualmente presente negli uffici all'estero. Sono, infatti, non poche le sedi che, per motivi di sicurezza, andrebbero dotate di personale dell'Arma, ma che per esiguità di fondi sono attualmente scoperte.

Lo stanziamento aggiuntivo è necessario per far fronte alle esigenze di sicurezza derivanti dall'apertura delle nuove sedi diplomatiche (come quelle in Niger e in Guinea) o la riapertura di sedi in precedenza temporaneamente chiuse (come l'ambasciata a Tripoli) disposta dal Governo, nonché a quelle dovute al deterioramento delle condizioni locali in almeno 10 Paesi africani, tra i quali quelli maggiormente interessati dai flussi migratori verso l'Italia.

La tabella sotto riportata mostra come le risorse aggiuntive consentano di potenziare di 12 unità la presenza all'estero dei militari dell'Arma presenti su posto in organico e in più di inviare 37 unità aggiuntive in "assegnazione breve" (di durata non superiore a un anno).

POTENZIAMENTO PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
	UNITA' AGGIUNTIVE	COSTO MEDIO INDIVIDUALE LORDO DIPENDENTE	COSTO MEDIO ANNUALE - LORDO DIPENDENTE (CAPITOLO 1280)	ONERI SOCIALI ANNUALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (CAPITOLO 1278)	VIAGGI TRAFERIMENTO E CONGEDO (CAPITOLO 1292)	COSTO TOTALE
CARABINIERI IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER MAX 1 ANNO, IN "ASSEGNAZIONE BREVE" (ART. 170, 5° COMMA, DPR 18/1967)	37	€ 88.752	€ 3.289.824	€ 126.096	€ 214.008	€ 3.623.828
RAFFORZAMENTO CONTINGENTE CARABINIERI "QUADRIENNALI" (TRATTAMENTO ECONOMICO PIENO PARTE V DPR 18/1967)	12	€ 100.656	€ 1.207.872	€ 40.896	€ 39.042	€ 1.287.810
TOTALE			€ 4.497.696	€ 166.992	€ 253.050	€ 4.917.738

Sono stati considerati i costi medi annuali dei carabinieri "quadriennali" e di quelli in "assegnazione breve", ipotizzando per questi ultimi un avvicendamento a cadenza trimestrale, nonché gli oneri sociali annuali che l'amministrazione sostiene per ciascuno di loro.

Per i viaggi di trasferimento, si è considerato che ogni carabiniere "quadriennale" compie, in 4 anni, 1 viaggio di andata (assegnazione), 1 viaggio di ritorno e 4 viaggi per congedo (2 di andata e 2 di ritorno), per un totale di 6 viaggi in 4 anni. Considerato che normalmente viaggia accompagnato da 2 familiari, il totale delle persone che si muovono in 4 anni è pari a 36 (12 carabinieri + 24 familiari) e, quindi, i viaggi che si effettuano in un anno sono pari a $6 \cdot 36 / 4 = 54$ viaggi.

Per un biglietto aereo si spendono mediamente 723 euro e, quindi, il costo dei trasferimenti per i 12 carabinieri aggiuntivi è pari a € 39.042

NUMERO CARABINIERI QUADRIENNALI AGGIUNTIVI	FAMILIARI CHE VIAGGIANO CON I CARABINIERI (2 PER OGNI CARABINIERE)	VIAGGI DI TRASFERIMENTO (1 PER LA SEDE, 1 RIENTRO)	NUMERO VIAGGI DI CONGEDO PER PERSONA IN 4 ANNI	MEDIA VIAGGI IN 1 ANNO	COSTO MEDIO BIGLIETTO AEREO	COSTO TRASFERIMENTI IN 1 ANNO
12	24	2	4	84	€ 723	€ 89.042

Per i carabinieri in assegnazione breve, che si avvicendano ogni 3 mesi, si è invece considerato una media di 8 viaggi in 1 anno pari a 1 viaggio A/R al trimestre, per un totale 296 viaggi in 1 anno (8*37 unità). Posto che per 1 biglietto aereo di sola andata si spendono mediamente 723 euro, il costo dei biglietti aerei per le 37 unità da inviare in assegnazione breve con avvicendamento trimestrale è pari a € 214.008.

NUMERO CARABINIERI IN ASSEGNAZIONE BREVE	NUMERO VIAGGI A/R IN 1 ANNO (1 ANDATA E 1 RITORNO OGNI 3 MESI)	NUMERO VIAGGI TOTALI IN 1 ANNO	COSTO BIGLIETTO AEREO	COSTO TRASFERIMENTI IN 1 ANNO
37	8	296	€ 723	€ 214.008

Anche in considerazione del tempo necessario per l'invio di personale aggiuntivo, per l'anno 2017 si considera un onere pari al 50% di quello a regime.

I trattamenti economici in questione non hanno natura retributiva (art. 171, DPR n. 18/1967) e non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico: sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione di cui all'articolo 172 del DPR n. 18/1967, essi possono variare, sia in aumento che in diminuzione, a seconda delle rilevazioni obiettive sul costo della vita, sul corso dei cambi e sul livello di rischio e disagio delle singole sedi. Considerato inoltre che l'autorizzazione di spesa è espressamente indicata come un limite di spesa, l'onere complessivo può essere considerato come invariabile nell'arco del prossimo decennio.

Lo stanziamento aggiuntivo disposto dalla modifica normativa sarà attribuito al capitolo 1280 e, per la parte relativa agli oneri a carico dell'amministrazione, al capitolo 1278 dello stato di previsione del MAECI.

Agli oneri derivanti dalla proposta normativa si provvede ai sensi dell'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 15

(Rifiuto di ingresso)

L'articolo si limita ad individuare l'autorità competente ad adottare la decisione di inserimento nel Sistema di informazione Schengen di rifiuto di ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri che abbiano commesso gravi reati e ad individuare l'autorità giudiziaria competente a conoscere dei relativi ricorsi. Si tratta di un'attività che, peraltro, già rientra nelle attribuzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentali non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

L'articolo inserisce il ricorso giurisdizionale avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo tra quelli per i quali il Codice del processo amministrativo prevede un rito abbreviato.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentale non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

(Disposizioni per l'identificazione di cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

La realizzazione di hot-spot in cui effettuare le operazioni di soccorso e di prima assistenza e di identificazione, nonché rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico è prevista nella road-map presentata dal Governo italiano alla Commissione europea in attuazione delle decisioni (UE) del Consiglio n. 1523 e 1601 del settembre 2015.

Il Ministero dell'interno ha individuato alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di "hot spot", in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo screening sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente, sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 (c.d. regolamento Eurodac) costituisce un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea,

Tali funzioni vengono svolte nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142/2015, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di pre identificazione descritte.

L'operazione non comporta aumento dei costi, in quanto si tratta di stranieri che comunque vengono accolti nei centri governativi di prima accoglienza per le attività di soccorso e di prima assistenza.

Articolo 18

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

Per quanto concerne l'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, i costi stimati sono pari a 4 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019 di cui 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, discendenti dallo sviluppo del *software*, il potenziamento dell'*hardware*, il collegamento con altre piattaforme, la traduzione dei provvedimenti, le statistiche e i servizi *help-desk*. Tali costi trovano la copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziare, per l'Italia di cui al Fondo per la Sicurezza Interna, come indicato nel Programma nazionale 2014-2020, approvato con la Decisione del 5 agosto 2015 e, più specificamente, in Obiettivo specifico n. 2 Frontiere, Obiettivo nazionale n. 2 Scambio di informazioni, che ha una dotazione pari a euro 22.000.000,00, e Obiettivo specifico n. 3 Sostegno operativo, Obiettivo Nazionale n. 2 Sostegno operativo alle frontiere, che ha una dotazione pari a euro 28.046.466,29. Con riferimento al collegamento fra il sistema SGA del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per la pubblica sicurezza, si tratta di una evolutiva per consentire lo scambio di dati in modalità *web-service*, con un costo stimabile non superiore a € 50.000, al quale si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del cap. 7365, CDR 4, tabella 8, che presenta una dotazione pari a euro 2.075.155, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate.

Articolo 19

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Il comma 3 dell'articolo prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri. Si ipotizza di portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti.

Costi di realizzazione

Attualmente sono disponibili nei *Centri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998* circa 360 posti; per portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti, da attivare nel triennio 2017-2019, si prevede di procedere attraverso il ripristino della disponibilità di posti in strutture già destinate al *Centro di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998*, attualmente chiuse per lavori di ristrutturazione, e l'acquisizione di strutture di proprietà pubblica da riadattare.

I costi di realizzazione sono connessi alla ristrutturazione o all'adattamento di strutture esistenti.

Si stima un costo complessivo di circa 13 milioni di euro, calcolato sulla base dei costi medi di ristrutturazione dei *Centri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998* sostenuti nell'ultimo periodo, ai quali si potrà far fronte a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Costi di gestione

I costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti (1.240) nel corso del triennio 2017-2019, sono riportati nella tabella seguente:

	incremento posti annuali	valore complessivo incrementale posti	posti	costo pcpd	iva	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
anno 2017	500	500	500	35	1,22	180	€ 3.843.000,00	€ 3.843.000,00
anno 2018	600	1100	500	35	1,22	365	€ 7.792.750,00	€ 12.404.350,00
			600	35	1,22	180	€ 4.611.600,00	
anno 2019	140	1240	1100	35	1,22	365	€ 17.144.050,00	€ 18.220.090,00
			140	35	1,22	180	€ 1.076.040,00	

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Con riferimento al comma 4, si rappresenta che la somma da autorizzare per l'anno 2017, pari a euro 19.125.000,00, è costituita dagli oneri necessari alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale.

Si precisa che le somme necessarie alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale sono state stimate su 10 mesi, in considerazione del fatto che i primi 2 mesi del corrente anno sono ormai trascorsi.

Per quanto concerne il programma dei rimpatri che saranno effettuati, è ipotizzabile prevedere l'organizzazione di 17 voli charter nel corso del corrente anno.

Agli oneri predetti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) del periodo di programmazione 2014/20, già destinate ai rimpatri per una quota pari a euro 27.500.000.

Le parole aggiunte al comma 3, secondo periodo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, terzo periodo, si limita ad individuare le categorie di persone che possono accedere ai centri per i rimpatri, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-bis

(Minori non accompagnati)

La norma prevede l'inapplicabilità ai minori stranieri non accompagnati delle disposizioni di cui al presente decreto legge. Non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20

(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

La disposizione che prevede una relazione del Governo al Parlamento per i primi tre anni di applicazione del decreto non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21-bis

(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)

L'articolo 21-bis prevede la proroga al 15 dicembre 2017 della sospensione del versamenti tributari a favore dei contribuenti di Lampedusa disposta, a legislazione vigente, fino al 15 dicembre 2016 (art. 1, comma 599, della legge n. 208/2015). Relativamente agli effetti finanziari si evidenzia che, rispetto ai versamenti attualmente già sospesi, in coerenza con le precedenti relazioni tecniche non si rilevano variazioni di gettito rispetto a quelle considerate nello stato di previsione delle entrate né per l'anno 2016 né per le annualità successive. Ugualmente non si rilevano sostanziali effetti finanziari per ciò che riguarda i versamenti dell'anno 2017 tenuto conto sia di quanto attualmente scontato nelle previsioni di bilancio sia dell'andamento effettivo dei versamenti tributari negli ultimi anni interessati dal periodo di sospensione e del termine previsto che consente di acquisire le entrate sospese entro il corrente anno.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1, reca la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3-bis, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026, ai quali si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario.

Al riguardo si evidenzia che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ultimo triennio sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro. Peraltro, le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario e accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79 del 2012 sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015.

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019.

c-bis) quanto a euro 200.000 nell'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 2 prevede che le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

6 APR. 2017



Articolo 13, comma 3-bis.

(TAB. 1)

60 mediatori culturali

Spese concorsuali per le Commissioni d' esame a legislazione vigente (2 sottocommissioni di 2 componenti):

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Candidati ammessi alla prova orale	Indennità a fixed Preside	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fixed Componenti	Componenti	Indennità a fixed Componenti	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fixed Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissari con provvista fuori Sede (a settimana in 6 mesi)	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Oneri Complessivo
1.500	180	€ 251,00	€ 0,50	2	€ 209,17	4	€ 104,58	€ 0,42	3	€ 167,33	€ 0,33	1	€ 120	€ 500	€ 66.792
		€ 251,00	€ 1.590,00	2	€ 418,34	4	€ 418,32	€ 2.671,20	3	€ 501,99	€ 1.049,40	23	€ 11.592	€ 48.380	€ 66.792

(TAB. 2)

N. Candidati ammessi alle prove scritte (2 prove scritte)	N. Candidati ammessi alla prova orale	Indennità a fixed Presidente	Indennità Integrativa Presidente per ogni candidato esaminato (orale)	Componenti	Indennità a fixed Componenti	Componenti	Indennità a fixed Componenti	Indennità Integrativa Componenti per ogni candidato esaminato (orale)	Segretari	Indennità a fixed Segretari	Indennità Integrativa Segretari per ogni candidato esaminato (orale)	Commissari con provvista fuori Sede (a settimana in 3 mesi)	spese di viaggio A/R	spese per vitto e alloggio (3gg e 2 notti)	Oneri Complessivo
1.500	180	€ 251,00	€ 0,50	2	€ 209,17	10	€ 104,58	€ 0,42	6	€ 167,33	€ 0,33	1	€ 120	€ 990	€ 61.226
		€ 251,00	€ 1.590,00	2	€ 418,34	10	€ 1.045,90	€ 2.671,20	6	€ 1.003,98	€ 1.049,40	7,8	€ 10.296	€ 42.900	€ 61.226

Spese concorsuali per le Commissioni d' esame a seguito approvazione emendamento (5 sottocommissioni di 2 componenti):

Decreto legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di provvedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contratto di lavoro produttivo Regole												
Art.	Co.	descrizione	s/fi	natura	Saldo residuo da finanziare			Riduzione			Indicatore	
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018
		Capo I - Istruzione di prima specializzazione in materia di integrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea										
2	3	Scambio di esperienze tra i predetti uffici e sezioni specializzate in materia di integrazione. Hanno le spese di materiali e spese di gestione insorti	s	c	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Capo II - Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure relative alle committenze territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed il rilascio del titolo di protezione temporanea per la permanenza in Italia delle persone che non possono beneficiare di protezione internazionale e degli altri provvedimenti globali emanati a favore dell'integrazione. Misure di supporto ai interventi educativi nella modalità dell'assistenza sociale estensiva di tutela alla guida										
6	1 lettera a) b) cd e)	Politica a carico del servizio postale degli uffici di provenienza delle committenze territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale	s	c	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
11	3-bis	Applicazioni straordinarie di magistrali per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giuridici connessi al fenomeno dell'integrazione	s	c	0,38	0,52	0,39	0,39	0,52	0,39	0,52	
11	3-bis	Applicazioni straordinarie di magistrali per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giuridici connessi al fenomeno dell'integrazione (effetti ribesca)	e	l/c			0,19	0,25	0,05	0,19	0,25	
12		Aumento personale da destinare agli uffici delle Commissioni internazionali per il riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta per il rilascio di titoli	s	c	2,77	10,27	10,27	2,77	10,27	10,27	2,77	
22		Aumento personale da destinare agli uffici delle Commissioni internazionali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione superiore per il rilascio di titoli (effetti ribesca)	e	l/c			1,34	4,58	4,58	1,34	4,58	
33		Assunzioni di funzionari della professione giuridico pedagogica, di servizi sociali e assistenza culturale	s	c	0,88	2,40	2,40	0,88	2,40	2,40	0,88	
33		Assunzioni di funzionari della professione giuridico pedagogica, di servizi sociali e assistenza culturale (effetti ribesca)	e	l/c			0,39	1,16	1,16	0,39	1,16	
33		Espletamento prove selettive per assunzioni di funzionari della professione giuridico pedagogica, di servizi sociali e assistenza culturale	s	c	0,40			0,40			0,40	
34		Potenzia la rete di diplomazia e strutture nel continente africano - incremento 10 unità	s	c	0,20	0,43	0,42	0,20	0,41	0,42	0,20	
34		Potenziamento della rete diplomatica e strutture nel continente africano - incremento 10 unità - effetti ribesca	e	l/c				0,10	0,20	0,20	0,10	
34	3-bis	Unità nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri	s	c	2,50	5,00	5,00	2,50	5,00	5,00	2,50	
34	3-bis	Unità nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri - effetti ribesca	e	l/c				0,01	0,02	0,02	0,01	
		Capo III - Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea nonché per il contratto di lavoro produttivo Regole e del contratto di lavoro										
35		Costi di gestione derivanti dall'istruttoria dei nuclei posti nei centri di permanenza per i richiedenti	s	c	3,84	12,40	18,22	3,84	12,40	18,22	3,84	
		Capo IV - Dispositivi di flessibilità transalpine e flussi										
22	1 lettera a)	Ulteriore quota parte degli introiti statali derivanti dal contributo versato per le istanze relative al contratto o rinuncia della cittadinanza di cui all'articolo 9 bis della legge n. 92/1992, già iscritti in bilancio al costo del bilancio 6, comma 1, dell'art. 50/2016	s	c	-0,58	-1,18	-1,18	-0,58	-0,98	-1,18	-0,58	
22	1 lettera b)	Ulteriore quota parte delle entrate derivanti dal contributo nei primi tre mesi di esilio nel territorio dello Stato di cui all'art. 118, comma 1, lettera a) legge n. 44/1991, art. 62, all'erogazione dell'assistenza dello Stato e che restano accorpate all'evento	e	art	6,41	22,67	28,49	6,41	22,67	28,49	6,41	
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A-1/1/FP	s	c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A-1/2/1/1/FP	s	c	-1,59	-2,92	-2,92	-1,59	-2,92	-2,92	-1,59	
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A-1/1/1/1/FP	s	c	-0,70	-0,41	-0,49	-0,70	-0,41	-0,49	-0,70	
22	1 lettera c-bis)	Riduzione spesa da ripartire per le esigenze connesse di funzioni previste dal servizio dell'istituto del Triennio di cui all'art. 3, comma 153 legge n. 383/2003	s	c	-0,20			-0,20			-0,20	
		TOTALE ENTRATE	e		6,41	22,67	28,49	6,41	22,67	28,49	6,41	
		TOTALE SPESE	s		6,41	22,67	28,42	6,41	22,67	28,42	6,41	
		SALDO			0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	

OK

ALLEGATO 3

5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, gli onorevoli interroganti, nel segnalare le criticità gestionali del Comune di Caltagirone, che ha deliberato il dissesto finanziario nel marzo 2013, chiedono di conoscere, alla luce di quanto pubblicato nell'albo pretorio del Comune, quali siano i mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti ancora in essere, con specificazione delle finalità, del tasso applicato, della durata, dell'importo delle rate e della relativa scadenza.

Al riguardo, in base alle notizie ed alla documentazione fornite dal Ministero dell'interno, si ritiene utile ripercorrere brevemente il succedersi degli eventi.

Dopo la predetta dichiarazione di dissesto finanziario, nell'agosto del 2013, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'interno, la nomina dell'Organo straordinario di liquidazione (in seguito OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione dei provvedimenti per l'estinzione dei debiti. Tale Organo risulta essersi regolarmente insediato nei cinque giorni successivi alla relativa notifica, come previsto dal TUEL.

Nel dicembre dello stesso anno, la Giunta comunale esecutiva ha aderito, sempre in base al TUEL, alla modalità semplificata di liquidazione, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'OSL le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la riscossione anche coattiva dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione del patrimonio disponibile non indispensabile per le finalità istituzionali dell'Ente.

Sono stati quindi posti in essere i vari adempimenti previsti per l'accertamento definitivo della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili. Il tutto finalizzato all'adozione del piano di estinzione delle passività pregresse al 31 dicembre 2011, istruito con reiterata interlocuzione ed approvazione finale del Ministero dell'interno, intervenuta con decreto del 3 novembre 2016.

Come previsto dal TUEL, entro venti giorni dalla notifica del piano di estinzione, l'OSL ha provveduto al pagamento delle passività residue fino alla concorrenza delle attività realizzate.

Infine, con delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del 2 febbraio 2017, è stato approvato il rendiconto di gestione e definita la cessazione dell'attività dell'OSL, il cui piano di riparto definitivo si è chiuso con una differenza positiva di euro 1.958.504,41.

Ciò premesso, per quanto attiene specificamente ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, da notizie fornite da quest'ultima, il Comune di Caltagirone, allo stato, ha in essere prestiti così suddivisi:

n. 79 prestiti con oneri di ammortamento a carico del Comune di Caltagirone;

n. 22 prestiti con oneri di ammortamento a carico del Ministero dell'economia e delle finanze;

n. 7 prestiti con oneri di ammortamento a carico del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche di Palermo.

Il debito residuo complessivo in essere, relativo ai suddetti 79 prestiti con oneri di

ammortamento a carico del Comune di Caltagirone, è ad oggi pari ad euro 25.392.203,70.

L'ultimo prestito concesso al Comune risale al 27 dicembre 2011.

Per completezza di informazione, al fine di corrispondere compiutamente alla

richiesta degli onorevoli interroganti, si riporta in allegato alla presente l'elenco dei prestiti, aggiornato al 31 marzo 2017, con l'indicazione della finalità degli stessi, del tasso di interesse applicato, della durata del singolo prestito, della data di scadenza e dell'importo delle rate.

Posizione cdf	Data concessione	Ente pagatore	Tipologia opera	Tipologia prodotto	Data inizio ammortamento	Data fine ammortamento	Maggiorazione tasso variabile (%)	Tasso di interesse (%)	Importo nominale	Debito residuo al 31/03/2017	Importo rata 30/06/2017
3087178	00	30/06/1980	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	5,811	257.933,74	80.586,88	3.133,82
3087179	00	30/06/1980	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	5,811	516.456,90	161.352,25	6.275,05
3087180	00	30/06/1980	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	5,811	497.588,29	155.455,98	6.045,74
4480373	00	09/11/2004	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,926	196.000,00	112.397,77	4.018,02
4482372	00	22/09/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,914	3.815.072,99	2.675.091,01	95.518,14
4486220	00	28/04/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,363	81.050,00	61.297,11	2.072,92
4486604	00	05/09/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,508	100.649,24	77.882,39	2.779,28
4486610	00	05/09/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,514	616.500,00	432.283,65	15.435,34
4486616	00	29/07/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,491	1.002.864,46	725.332,39	24.846,33
4478332	00	13/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,386	808.795,17	581.773,85	19.719,42
4478346	00	13/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,522	499.640,51	361.484,98	12.419,64
4478349	00	13/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,469	61.339,13	44.310,92	1.514,41
4481101	00	20/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,469	53.995,75	39.006,12	1.333,11
4481104	00	16/11/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,516	10.270,57	7.437,33	255,37
4481781	00	16/11/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,469	400.713,62	289.472,56	9.893,27
4481932	00	05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,667	84.990,98	61.953,06	2.155,02
4481933	00	05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4481934	00	05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4481935	00	05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4482101	00	05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4485063	00	05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4485063	00	05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4487542	00	23/12/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,587	214.940,80	163.432,74	5.959,62
4487550	00	05/02/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,587	1.641.873,63	1.193.242,74	41.261,95
4487950	00	25/05/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,613	1.279.733,07	977.994,66	33.905,26
4492435	00	06/09/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,964	44.135,01	34.228,30	1.224,16
4492725	00	04/08/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,821	57.517,12	44.348,90	1.569,28
4496755	00	23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,831	71.830,93	56.908,44	2.016,83
4496758	00	16/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,938	136.644,35	105.866,06	3.748,87
4496761	00	16/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,790	53.075,34	40.872,57	1.441,86
4496762	00	16/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,788	11.931,44	9.225,96	319,34
4496763	00	16/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,768	128.070,17	91.456,26	3.147,61
4497207	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497208	00	09/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497209	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497210	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497211	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497212	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497213	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497214	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497215	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497216	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497217	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497218	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497219	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4497220	00	21/10/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,486	105.156,99	81.106,80	3.200,75
4514252	00	30/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	2.255.076,00	1.952.593,15	68.618,59
4514253	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	97.276,55	79.453,31	2.817,17
4521496	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521497	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521498	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521499	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521500	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521501	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521502	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521503	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521504	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521505	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521506	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521507	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521508	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521509	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521510	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521511	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521512	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521513	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521514	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521515	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521516	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521517	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521518	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521519	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521520	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521521	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521522	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521523	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.860,00	721.008,86	24.744,24
4521524	00	05/11/2008	COMUNE DI CALTAGIRONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,751	808.8		

4454633	00	27/12/2013	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2013	31/12/2032	0,000	6.535	93.061,73	87.637,35	4.202,00
4497206	00	25/11/2004	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2005	31/12/2024	0,180	0,000	357.251,81	222.840,61	13.633,80
4497207	00	28/07/2004	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2005	31/12/2024	0,180	0,000	192.449,99	127.447,06	4.580,43
4449499	00	14/10/2005	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2007	31/12/2036	0,180	0,000	136.439,89	127.759,93	636,00
4454006	00	30/06/2004	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2005	31/12/2034	0,180	0,000	23.939,15	13.175,63	823,48
4452618	00	25/11/2004	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2005	31/12/2024	0,180	0,000	213.539,70	85.031,94	5.113,24
4452707	00	25/11/2004	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2005	31/12/2024	0,180	0,000	218.539,68	15.415,92	363,49
4453917	00	27/10/2004	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2005	31/12/2024	0,180	0,000	58.280,50	23.312,26	1.457,01
4453917	00	25/11/2004	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. ESPROPRI	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2005	31/12/2024	0,180	0,000	5.934,44	2.365,90	142,86
4512174	00	29/11/2007	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. ESPROPRI	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2008	31/12/2027	0,060	0,000	393.954,38	216.674,90	9.448,84
4512174	00	29/11/2007	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. ESPROPRI	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2008	31/12/2027	0,060	0,000	248.695,29	138.761,55	6.216,13
4512174	00	29/11/2007	CUMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. ESPROPRI	Mutuo a Tasso Variabile	01/01/2008	31/12/2027	0,060	0,000	458.735,53	251.204,51	11.418,39
4512176	00	27/05/1974	PROVV. TO REG. LE OO PP DI PALERMO	RETE FOGNARIA	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	4,500	37.438,61	7.435,30	293,16
4824295	00	20/09/1979	PROVV. TO REG. LE OO PP DI PALERMO	OSPEDALE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	4,490	56.157,90	11.149,01	439,22
4861375	01	10/12/1975	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	INTEGRAZIONE BILANCI PRIN	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,090	144.952,24	30.505,72	1.842,01
4862914	00	12/05/1976	PROVV. TO REG. LE OO PP DI PALERMO	RETE IDRICA	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,390	14.858,17	5.540,10	234,77
4862914	01	12/05/1976	PROVV. TO REG. LE OO PP DI PALERMO	STRADE COMUNALI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,390	4.242,42	1.581,84	67,03
4875399	01	10/12/1975	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	INTEGRAZIONE BILANCI PRIN	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,090	324.851,39	68.366,19	2.828,28
4885578	00	14/11/1974	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	INTEGRAZIONE BILANCI PRIN	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	4,880	327.089,37	53.248,67	2.165,77
3010549	00	15/01/1976	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	OPERE VARIE, MISTE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,280	382.178,11	98.304,46	4.129,31
3010985	00	31/12/1976	PROVV. TO REG. LE OO PP DI PALERMO	STRADE COMUNALI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,570	20.999,94	8.815,99	378,96
3050965	01	31/12/1976	PROVV. TO REG. LE OO PP DI PALERMO	DANNI DA ALLUVIONE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,570	4.828,90	2.027,78	87,17
3068172	00	07/05/1979	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	INTEGRAZIONE BILANCI PRIN	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,680	6.197,48	3.103,14	134,55
3068172	01	12/12/1979	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	INTEGRAZIONE BILANCI PRIN	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,840	1.444.682,33	712.727,62	31.294,39
4093465	01	20/01/1988	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	4,670	1.116.521,75	39.911,61	1.752,44
4093465	01	20/01/1988	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	4,670	45.506,27	9.594,69	362,57
4093466	00	20/01/1988	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	4,670	1.162.028,02	251.027,47	10.936,59
4093467	00	20/01/1988	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	4,670	1.111.335,26	240.076,59	9.998,75
4229541	01	30/11/1993	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	3,990	50.692,76	10.688,25	403,90
4229541	01	30/11/1993	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	3,990	397.962,18	213.557,63	9.403,64
4241841	01	29/09/1994	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	SCUOLA MATERNA	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	3,990	4.874,20	2.466,15	93,19
4241841	01	29/09/1994	MIN. DELL'ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	3,990	34.245,50	19.986,70	882,39
4251556	00	28/07/1994	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	3,990	7.071,05	3.871,26	146,29
4281464	00	04/12/1995	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN. LE DELLO STAT.	UFFICI GIUDIZIARI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,910	660.467,57	385.462,89	17.017,70
4281464	00	21/01/1997	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	6,070	4.436.394,76	2.782.390,90	124.377,50
4284447	00	03/12/1997	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,720	167.171,03	306.597,11	13.673,94
4311589	00	03/12/1997	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,720	315.341,48	208.034,43	7.497,02
4364151	01	26/09/2000	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2035	0,000	5,110	265.975,30	182.856,02	7.582,96
4484021	00	06/10/2005	MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORC	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2006	31/12/2020	0,000	3,280	584.601,00	184.733,16	24.828,14
Totale importo prestiti con oneri di ammortamento a carico Comune di Caltagirone												
										25.392.203,70		